



COMUNE DI NUVOLERA

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

(Legge 160/2019 comma 837)

INDICE

Articolo 1	- Oggetto
Articolo 2	- Disposizioni generali
Articolo 3	- Presupposto del canone
Articolo 4	- Soggetto passivo
Articolo 5	- Rilascio dell'autorizzazione
Articolo 6	- Criteri per la determinazione della tariffa
Articolo 7	- Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
Articolo 8	- Determinazione delle tariffe annuali
Articolo 9	- Determinazione delle tariffe giornaliere
Articolo 10	- Determinazione del canone
Articolo 11	- Modalità e termini per il pagamento del canone
Articolo 12	- Rimborsi e compensazione
Articolo 13	- Accertamenti - Recupero canone
Articolo 14	- Sanzioni e indennità
Articolo 15	- Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
Articolo 16	- Sospensione dell'attività di vendita
Articolo 17	- Funzionario Responsabile
Articolo 18	- Riscossione coattiva
Articolo 19	- Regime transitorio
Articolo 20	- Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contiene i principi, le disposizioni e i criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale, introdotto con l'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge 27/12/2019 n. 160, di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, nel Comune di Nuvolera come definiti dal "Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 30/11/2016.

2. Ai fini dell'applicazione del canone si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone di cui trattasi si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del citato articolo 1 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione/concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture protette, come definiti dal richiamato "Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale".

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Rilascio dell'autorizzazione/concessione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al “Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale” ed al quadro normativo vigente in materia.

Articolo 6

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata, con riferimento all'articolo 1, comma 840, della Legge n. 160/2019, sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione, nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 7

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche del Comune è determinata dall'allegato "1" del “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”.

Articolo 8

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata al comma 841, dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 ed è stabilita secondo la classe demografica dell'Ente.
2. La tariffa ad anno solare si utilizza solo in mercati dove l'occupazione è di natura stabile, ovvero occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare. Attualmente non è presente questa tipologia di mercato.

3. Qualora si realizzassero occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare si provvederà alla regolamentazione della relativa tariffa.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera di riferimento è quella indicata al comma 842, dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 ed è stabilita secondo la classe demografica dell'Ente. Detta tariffa corrisponde al valore base per il calcolo delle occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per unità di superficie espressa in metri quadrati così come definita all'articolo 4 del presente regolamento.

2. La valutazione del maggiore o minore valore delle tariffe applicabili, rispetto alla tariffa ordinaria, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione che tengono conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e all'arredo urbano.

3. I coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria stabiliti per le fattispecie di occupazione danno luogo alla tariffa giornaliera applicabile per unità di misura espressa in metri quadrati e sono definiti in sede di approvazione delle tariffe.

Articolo 10

Determinazione del canone

1. L'Ente applica, ai sensi del comma 843, dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, le tariffe giornaliere applicabili frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie espressa in metri quadrati così come definita dall'articolo 4 del presente regolamento. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata, ai sensi dell'articolo 1, comma 843, della Legge n. 160/2019 una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie effettivamente occupata assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 11

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.

2. Il pagamento del canone patrimoniale relativo alla prima annualità di concessione, per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare così come indicate agli articoli 9 e 10 del presente regolamento, deve essere eseguito al momento del rilascio dell'autorizzazione/concessione la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, l'importo del canone patrimoniale della prima annualità viene determinato in base al periodo di riferimento, ovvero dalla data di rilascio dell'autorizzazione/concessione fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

3. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione/concessione di cui al secondo comma del presente articolo, con riferimento al comma 840 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, l'Ente determina, con cadenza semestrale, il canone e invia al soggetto passivo, a mezzo pec o qualora non sia disponibile a mezzo posta semplice, avvisi di pagamento come di seguito precisato:

- avviso di pagamento 1° semestre – periodo dal 01/01 al 30/06 – con scadenza 30 settembre,
- avviso di pagamento 2° semestre – periodo dal 01/07 al 31/12 – con scadenza 31 marzo dell'anno successivo.

4. Il pagamento del canone relativo a concessioni per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con validità annuale dell'autorizzazione/concessione definite nel “Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale” - concessione di posteggio con validità annuale per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare così come indicate agli articoli 9 e 10 del presente regolamento – avviene al rilascio dell'autorizzazione/concessione.

5. Il pagamento del canone relativo a concessioni per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate come definite nel “Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale” – spuntisti – avviene contestualmente all'assegnazione del posto libero come indicato all'articolo 11 del citato “Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale”.

6. Per quanto riguarda le eventuali richieste di rateizzazione si rimanda a quanto previsto nel Regolamento generale delle entrate comunali dell'Ente.

7. Nel caso di nuova concessione, ovvero, di rinnovo della stessa se previsto dal “Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale”, il versamento del canone patrimoniale relativo alla prima annualità o per l'importo della prima rata, quando ne è stata autorizzata la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto autorizzatorio/concessorio. Il ritiro dell'autorizzazione/concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

8. La variazione della titolarità dell'autorizzazione/concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante, detto versamento non preclude il subingresso al nuovo assegnatario. Qualora il precedente assegnatario non provveda al pagamento del dovuto si procederà ai sensi di legge.

9. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

10. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone e le sanzioni di cui all'art. 14 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

11. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

12. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini di versamento delle entrate patrimoniali di competenza dell'ente possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, emergenze o da particolari situazioni di disagio economico, individuate con i criteri precisati nella deliberazione medesima.

Articolo 12

Rimborsi e compensazione

1. Per quanto riguarda le eventuali richieste di rimborso per somme non dovute o versamenti eccedenti il dovuto o richieste di compensazione, si rimanda a quanto previsto nel Regolamento generale delle entrate comunali dell'Ente.

Articolo 13

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvede la Polizia Municipale ovvero i soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, ai quali siano stati conferiti i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle entrate oggetto del presente regolamento.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio di riferimento o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

5. Le attività di controllo delle entrate oggetto del presente regolamento possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente nelle forme previste dall'articolo 52 del D.Lgs.

446/1997. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento.

Articolo 14

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821, articolo 1 della Legge n. 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento, tenuto conto del comma 845, dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019, si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge n. 689/1981.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h del comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del Dlg.s 18 agosto 2000 n. 267, da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689, come altresì indicato all'art. 17 del "Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale".

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 15

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune intima la rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa

redazione di processo verbale di constatazione redatto dall'organo accertatore competente ai sensi dell'articolo 11 del "Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale", con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 16

Sospensione dell'attività di vendita

1. Per l'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il Responsabile competente dispone la sospensione dell'attività di vendita così come stabilito dal "Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale".

2. Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, verrà inviato un sollecito di pagamento al fine di regolarizzare la propria posizione debitoria. Per regolarizzare la propria posizione debitoria il contribuente potrà pagare in un'unica soluzione il debito dovuto oppure attivare un piano di rateazione, per quanto concerne la richiesta di rateizzazione si applica quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate comunali.

3. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nel Regolamento generale delle entrate comunali per quanto concerne l'attività di accertamento.

Articolo 17

Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del canone patrimoniale di "concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" di cui al presente Regolamento, a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.

Articolo 18

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. L'attività di riscossione coattiva delle entrate oggetto del presente Regolamento può essere effettuata mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente nelle forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento.

Articolo 19

Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente Regolamento.

Articolo 20

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, in particolare a quanto previsto nel "Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche nel mercato settimanale" e nel "Regolamento generale delle entrate comunali dell'Ente".
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021.